



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del 24.11.2021, promossa da

-ERRICO GEREMIA, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Insalata Giulio

Ricorrente

C O N T R O

-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. G Maggio e Marcello Raho

Resistente

Oggetto: Riliquidazione della pensione con la neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.10.2016, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premessso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza dal aprile 2004 e di aver svolto negli anni 2001, 2002 e 2004 attività lavorativa con una retribuzione inferiore a quella percepita negli anni precedenti- esponeva che in data 22.12.2015 aveva richiesto all'INPS la riliquidazione della pensione con la neutralizzazione dei predetti periodi contributivi meno favorevoli, ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82, per come interpretata alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94. Stante il mancato accoglimento dell'istanza amministrativa chiedeva la condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione ai sensi e per gli effetti della normativa invocata.

Si costituiva in giudizio l'Inps eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto; nel merito contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.

*

Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 (cfr. Cass. n. 7756/2016 e n. 29754/2019).

Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 20.10.2013 (triennio precedente la introduzione del giudizio).



Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Giova brevemente richiamare il quadro normativo rilevante nella presente fattispecie.

In particolare, l'art. 3 co. 8 L. n. 297/82 disponeva che *per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione* "; il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma *"nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo"* (cfr. C. Cost. n. 264/94); con sentenza n. 428/92, la Corte ha dichiarato la illegittimità della norma anche *‘nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti ad un risultato più favorevole’*.

Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art. 3 -cui è riferita la pronuncia della Corte Costituzionale citata, invocata dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda- è radicalmente mutato in forza della l. n. 421/92 cui hanno dato attuazione il d.lgs. n. 503/92 il d.lgs. n. 373/93.

In particolare, il d.lgs. n. 503/92 ha previsto che, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, *"la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione"*; l'arco temporale entro il quale si calcola la retribuzione pensionabile risulta, dunque, ampliato, rispetto alle 260 settimane previste dalla l. n. 297/82 citata, dovendo sommarsi, ad esse, le settimane comprese fra il 10 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.



Per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile, di cui alla l. n. 297/82, art. 3, commi 8 e 14, " *è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti*".

Con disposizione transitoria, il D.Lgs. n. 503/92, art. 13, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/92.

I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993, dunque, sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n. 373/93, art. 1).

Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che parte ricorrente è titolare di pensione liquidata con decorrenza da agosto 2002, quindi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 503/92, ma ciò nonostante invoca il rimedio della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287/82, art. 3.

Ebbene, deve darsi atto che sulla questione oggetto di giudizio si è espressa di recente la Suprema Corte con sentenza n. 28025/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: " *I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro*".



La Suprema Corte ha dunque affermato che le sentenze della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione (in particolare, Corte Cost. n. 428/92, n. 264/94, n. 388/95, n. 82/2017) hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica (l. n. 287/82) volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa, ma non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata.

Si legge, in particolare, che *“Quanto argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n. 22315) secondo cui “la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n. 264 del 1994)...si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e...sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo”; conseguentemente, deve escludersi il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. considerato che “nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che... rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata...non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali” (così Cass. n. 22315 del 2016 cit.); più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: “L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori”; va dunque ribadito, con Cass. n. 11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione chiaramente espressa dalla Corte Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa; va riaffermato (con Corte Cost. n. 82 del 2017 citata) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale...”.*



Sulla scorta dell'orientamento espresso nella decisione sopra riportata -da ultimo ancora ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 790/2021-, che si condivide, la domanda attorea deve essere rigettata.

Si ritiene, infatti, che i principi espressi nelle citate decisioni della Suprema Corte (sia pure espressi in giudizi aventi ad oggetto domande volta alla neutralizzazione delle retribuzioni minori relative all'ultimo decennio della vita lavorativa) determinino la inapplicabilità, anche nella specie, del rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico (quello di cui all'art. 3 l. n. 297/82), i cui effetti (eventualmente) pregiudizievoli sono corretti -per le pensioni liquidate dopo il 1993- dal sistema di calcolo introdotto dal d.lgs. n. 502/92.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.

Pone definitivamente a carico del' INPS le già liquidate spese di ctu.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Rigetta il ricorso.

Spese irripetibili.

Lecce, li 24.11.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Francesca Costa

